

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

ARTICOLO 1 VARIAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il Comune di Meda dispone la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'irpef, da applicare ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale medesima, abbiano il domicilio fiscale nel territorio del Comune di Meda.

Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 360/1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 449/1997, come modificata dall'articolo 1, comma 10, della legge 191/1998 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 . commi 142 e 143 . della legge 296/2006.

ARTICOLO 2 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'articolo 1 . comma 142 . lettera a) . della legge 296/2006.

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006.

3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

ARTICOLO 3 ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 . comma 142 . lett. b) . della legge 296/2006 non si fa luogo all'applicazione della addizionale quando il reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF risulti pari o inferiore all'importo di Euro 12.000,00=

ARTICOLO 4 VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente dal Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune di Meda con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera di cui all'art. 2, comma 3 sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.

ARTICOLO 5
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.